

Club Alpino Italiano – Sezione Ligure Genova

STATUTO

bozza con modifiche per adeguamento al **CODICE DEL TERZO SETTORE - CTS** (d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117; d.m. 15 settembre 2020, decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali)

Titolo I - Denominazione – Durata - Sede

Articolo 1 — Denominazione e durata

1.1 È costituita in Genova l'associazione di promozione sociale denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione Ligure Genova APS - ETS**", o in breve "**CAI Ligure Genova APS-ETS**", di seguito anche "Sezione Ligure Genova", fondata a Genova il 1° gennaio 1880.

1.2 Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale Liguria del Club Alpino Italiano. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 — Natura

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale e improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 — Scopi e attività

3.1 L'Associazione ha per scopo la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, nonché la tutela del loro ambiente naturale; essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati o di terzi, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, d. lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore) aventi ad oggetto:

- 1) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d. lgs. 42/2004, e successive modificazioni;
 - 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017 e s.m.i.;
 - 3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - 4) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere e), f), i), k), d. lgs. 117/2017 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 3.2 Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:
- a) alla realizzazione, alla manutenzione, e alla gestione di rifugi e bivacchi;
 - b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
 - c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche e torrentistiche, naturalistiche, montagnaterapia, di alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole, commissioni e gruppi competenti in materia, alla organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche e torrentistiche, naturalistiche, di montagnaterapia, alpinismo giovanile e delle attività ad esse propedeutiche;

21 novembre 2023

Bozza approvata da Consiglio Direttivo CAI del 21/11/2023

Nuovo Statuto CAI Sezione Ligure – Genova ETS - APS

- e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari, i qualificati e le varie scuole del Club Alpino Italiano, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d), oltre alle attività di formazione ex art. 5, D.lgs. 117/2017 compatibili con lo scopo sociale;
 - f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
 - g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano;
 - h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni del Club Alpino Italiano, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche ciclo escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche e torrentistiche, naturalistiche, di montagnaterapia, alternanza scuola lavoro e alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
 - i) a curare e diffondere, sia a mezzo stampa, sia in forma elettronica, notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
 - l) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
- 3.3 L'Associazione può, inoltre, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui ai paragrafi precedenti, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse.
- 3.4. L'Associazione può assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali ove ciò sia funzionale al conseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 4 — Sede e locali sede

4.1 L'Associazione ha sede legale in Genova.

La sede legale e quella operativa possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione da comunicare agli organi competenti nei termini di legge.

4.2 La variazione dell'indirizzo di ubicazione della sede legale oppure operativa nell'ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica allo Statuto.

4.3 Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II SOCI

Art. 5 — Soci

5.1 Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

5.2 Partecipano alle attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci del Club Alpino Italiano appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

5.3 Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

5.4 I Soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I Soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo e attenuando i relativi rischi e accettando quelli residui.

Art. 6 – Ammissione

6.1 Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche *on line*. Se minore di età, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

6.2 La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

6.3 Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

21 novembre 2023

Bozza approvata da Consiglio Direttivo CAI del 21/11/2023

Nuovo Statuto CAI Sezione Ligure – Genova ETS - APS

6.4 In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri regionale.

6.5 Sia in sede di ammissione dell'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 – Quota associativa

7.1 Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera e del distintivo sociale.
Copia dello Statuto e del Regolamento del Cai Ligure Genova APS-ETS, nonché dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano in formato cartaceo gli saranno consegnati all'atto dell'iscrizione su espressa richiesta. In alternativa saranno forniti i riferimenti web dai quali sarà possibile scaricare i relativi testi;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

7.2 Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 8 — Partecipazione all'attività associativa

8.1 La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del Club Alpino Italiano, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal Club Alpino Italiano. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

8.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Sezione Ligure Genova. È in ogni caso fatto salvo il numero massimo di lavoratori impiegati nell'attività previsto dall'art. 36 del d. lgs. 117/2017.

Art. 9 — Dimissioni

9.1 Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili e hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

9.2 Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

9.3 Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente e ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10 — Perdita della qualità di Socio

10.1 La qualità di Socio si perde per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art. 11 — Sanzioni disciplinari

11.1 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio, che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano e alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

11.2 La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo è obbligatoriamente comunicato al Comitato Direttivo Centrale (CDC), che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il Comitato

21 novembre 2023

Bozza approvata da Consiglio Direttivo CAI del 21/11/2023

Nuovo Statuto CAI Sezione Ligure – Genova ETS - APS

Direttivo Centrale restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 — Ricorsi

12.1 In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio e il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III SEZIONI

Art. 13 — Organi della Sezione

13.1 Sono organi della Sezione i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 — Assemblea

14.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

14.2 L'Assemblea:

- a. adotta lo Statuto e i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- b. elegge il Presidente sezionale, nonché 2 (due) Vice Presidenti";
- c. elegge il Consiglio Direttivo e i Delegati alle Assemblee del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- d. elegge i componenti dell'Organo di Controllo e, ricorrendone le condizioni di legge, nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o affida la stessa all'Organo di Controllo, nel rispetto in tal caso di quanto disposto all'art. 27 del presente Statuto;
- e. delibera le quote associative e i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- f. approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci consuntivo e preventivo, nonché il bilancio sociale, ove predisposto, e la relazione del Presidente;
- g. delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- h. delibera sulla fusione o scissione della Sezione, nonché sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- i. delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale in unica lettura;
- j. delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.

14.3 L'Assemblea delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci maggiorenni della Sezione.

21 novembre 2023

Bozza approvata da Consiglio Direttivo CAI del 21/11/2023

Art. 15 – Convocazione

15.1 L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali. L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale, del Comitato Direttivo Regionale, dell'Organo di controllo della Sezione e del Collegio dei revisori dei Conti, ricorrendone le condizioni e i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci maggiorenni della Sezione.

15.2 L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso, presso la sede legale, o quella operativa, se diversa, 20 giorni prima della data stabilita e, con avviso ai soci a mezzo posta ordinaria o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

Art. 16 — Partecipazione

16.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di due Soci.

16.2 Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario

17.1 L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, salvo che il verbale sia redatto dal Notaio, e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 - Deliberazioni

18.1 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

18.2 L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano, a insindacabile giudizio del Presidente, l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente e il Segretario.

18.3 Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

18.4 Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

18.5 Le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto, la fusione o scissione della Sezione, l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi anche soggetti estranei al C.A.I.

18.6 La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

18.7 Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale o pubblicazione sul sito internet della Sezione per almeno quindici giorni.

21 novembre 2023

Bozza approvata da Consiglio Direttivo CAI del 21/11/2023

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizione e funzioni

19.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero 12 (dodici) componenti compresi il Presidente e i due Vice Presidenti, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci.

19.2 Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- a. convoca l'Assemblea dei Soci;
- b. propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- c. nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;
- d. redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- e. pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- f. adotta gli atti e i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- g. delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- h. cura la redazione dei bilanci della Sezione;
- i. delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- j. delibera la costituzione di nuove Sottosezioni con le modalità previste dal presente Statuto;
- k. delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- l. nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi Soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del Socio;
- m. delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la Sezione sia istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- n. cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e del presente Statuto sezionale.

19.3 Nella sua prima riunione, dopo l'Assemblea ordinaria annuale dei Soci che rinnova le cariche, il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente e con incarico annuale, il Tesoriere e il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

19.4 L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

19.5 Il Consiglio può delegare alcuni dei suoi poteri al Presidente e a ciascuno dei Vicepresidenti.

Art. 20 — Durata e scioglimento

20.1 Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

20.2 Il Consiglio Direttivo si rinnova per un terzo ogni anno. Il rinnovo parziale del Consiglio Direttivo si compie rispettando il seguente ciclo triennale che prevale sulla durata del mandato: il primo anno si elegge il Presidente e tre Consiglieri; in ciascuno dei due anni successivi si eleggono un Vicepresidente e tre Consiglieri.

20.3 Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 (tre) riunioni consecutive. Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, nell'ordine del numero decrescente di voti ricevuti, con la stessa anzianità del sostituito.

20.4 Qualora venga a mancare la metà dei componenti previsti al primo comma del precedente art. 19, i Consiglieri rimasti devono convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. Qualora per qualsiasi motivo vengano a mancare tutti i membri del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo

21.1 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati alle Assemblee del Club Alpino Italiano e i Soci che fanno parte degli Organi Centrali e/o regionali del Club Alpino Italiano.

21 novembre 2023

Bozza approvata da Consiglio Direttivo CAI del 21/11/2023

Nuovo Statuto CAI Sezione Ligure – Genova ETS - APS

21.2 Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 — Modalità di convocazione

22.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da un Vice Presidente o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta, ogni 3 (tre) mesi mediante avviso, inviato via posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione e inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti.

22.2 All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

22.3 I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale previa richiesta al Presidente, che ha facoltà di consentire il rilascio di copie o di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

23.1 Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- a. sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- b. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c. presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione;
- d. presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo;
- e. pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- f. in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che devono essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile;
- g. il Presidente sezionale è inoltre espressamente delegato per operare le modifiche statutarie che fossero richieste in sede di controllo o dalla legge.

23.2 Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

24.1 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione.

Art. 25 - Compiti del Segretario

25.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

ORGANO DI CONTROLLO E COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 26 – Composizione e durata

26.1 L'Organo di Controllo si occupa del controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione Ligure Genova.

26.2 È costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, soci ordinari con anzianità di iscrizione al CAI Sezione Ligure Genova non inferiore a due anni sociali completi.

21 novembre 2023

Bozza approvata da Consiglio Direttivo CAI del 21/11/2023

Nuovo Statuto CAI Sezione Ligure – Genova ETS - APS

Possono essere eletti anche non soci nel caso di mancanza, tra i soci, di soggetti che possiedano i requisiti previsti dal presente articolo o dalla legge. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile. Almeno uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

26.3 L'Assemblea può determinare il compenso ai componenti dell'Organo di Controllo, qualora previsto da disposizioni di legge o regolamentari.

26.4 L'Organo di Controllo elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute dell'Organo: i componenti dell'Organo intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezione, senza diritto di voto e assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

26.5 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

26.6 Fra le attribuzioni dei componenti dell'Organo di Controllo rientrano tra l'altro:

a) l'esame del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione Ligure Genova, con la predisposizione di apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci che dia conto dell'attività di vigilanza;

b) il controllo collegiale o individuale degli atti contabili della Sezione Ligure Genova o della sottosezione;

c) la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo e in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.

26.7 I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci.

26.8 L'Organo di Controllo deve riunirsi con la periodicità che riterrà opportuna e verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

26.9 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del d. lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore), ove l'Assemblea non deliberi di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione, l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

26.10 L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

26.11 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di verifica e di controllo e a tal fine possono chiedere ai componenti il Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

27.1 Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti al Club Alpino Italiano da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

27.2 La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, nonché durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

27.3 Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino italiano Sede Centrale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

21 novembre 2023

Bozza approvata da Consiglio Direttivo CAI del 21/11/2023

Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

28.1 Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

28.2 Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa e amministrativa in linea con le direttive della Sezione e degli eventuali Organi Tecnici Centrali Operativi (OTCO)/Organi Tecnici Territoriali Operativi (OTTO) di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione per l'attività del gruppo stesso. È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 29 - Costituzione

29.1 Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei delegati del Club Alpino Italiano. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

29.2 La Sottosezione ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII PATRIMONIO

Art. 30 - Patrimonio

30.1 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili e avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statuari.

30.2 Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

30.3 I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

30.4 I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Stessa.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Esercizio sociale

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 13 D.lgs. 117/2017 e nei suoi provvedimenti attuativi. Il bilancio reso pubblico secondo gli obblighi di legge e mediante affissione all'albo sezionale o pubblicazione sul proprio sito internet per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

21 novembre 2023

Bozza approvata da Consiglio Direttivo CAI del 21/11/2023

Nuovo Statuto CAI Sezione Ligure – Genova ETS - APS

31.2 In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'Assemblea e previo parere positivo del Comitato centrale di indirizzo e controllo, al Raggruppamento Regionale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più Sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o ad altro Raggruppamento.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

32.1 La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci e organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima siano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Norme di attuazione

33.1 Le procedure e le modalità per l'attuazione delle norme statutarie sono contenute nel Regolamento Sezionale.

33.2 Il Regolamento Sezionale è deliberato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dall'Assemblea in seduta ordinaria.

33.3 L'adeguamento del presente Statuto alle modifiche dell'ordinamento della Struttura centrale è adottato dal Consiglio Direttivo con propria delibera da portare ad approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Art. 34 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

34.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m. i (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento e sue eventuali modifiche acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano.

Art. 35 – Norme transitorie

35.1 Le vigenti cariche dei componenti del Consiglio Direttivo sono confermate sino alla scadenza naturale del mandato con le seguenti prescrizioni per il passaggio dall'attuale durata biennale alla nuova triennale:

- a) la carica del Presidente è estesa di un anno, fino all'Assemblea ordinaria dei Soci che si svolgerà, ai sensi art. 15.1 del presente Statuto, entro marzo 2026;
- b) nell'Assemblea ordinaria dei Soci che si svolgerà, ai sensi del predetto art. 15.1, entro marzo 2024 si procederà all'elezione di tre Consiglieri con mandato pieno (triennale) e di un Consigliere con mandato biennale, nonché di un Vicepresidente con mandato triennale;
- c) nell'Assemblea ordinaria dei Soci che si svolgerà, ai sensi art. 15.1 del presente Statuto, entro marzo 2025 si procederà all'elezione di due Consiglieri con mandato annuale, nonché di un altro Vicepresidente con mandato triennale, fermo restando l'elezione di tre Consiglieri con mandato pieno (triennale).

35.2 Il Collegio dei Revisori, quale organo in carica alla data immediatamente precedente quella di entrata in vigore del presente Statuto, si qualificherà come Organo di controllo con la suddetta entrata in vigore, restando in carica in quanto tale senza soluzione di continuità; le cariche dei relativi

21 novembre 2023

Bozza approvata da Consiglio Direttivo CAI del 21/11/2023

Nuovo Statuto CAI Sezione Ligure – Genova ETS - APS

componenti sono estese di un anno, fino all'Assemblea ordinaria dei Soci che si svolgerà, ai sensi art. 15.1 del presente Statuto, entro marzo 2026.

35.3 Il Tesoriere mantiene la sua scadenza fino al termine del mandato (Assemblea ordinaria dei Soci che si svolgerà, ai sensi art. 15.1 del presente Statuto, entro marzo 2025).

IN ORIGINALE FIRMATO: PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)

21 novembre 2023

Bozza approvata da Consiglio Direttivo CAI del 21/11/2023

